



# Comune di Asiago

Provincia di Vicenza  
Piazza Secondo Risorgimento n. 6  
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885  
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 78

## ORDINANZA N. 78 DEL 18-06-2026

**Oggetto: ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NELLA STRADA SILVO PASTORALE E INTERPODERALE DA MALGA MOLINA A BIVIO TIFFGRUBA PER LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' ESEGUITI PER L'UNIONE MONTANA DAL GIORNO 29/06/2026 AL 31/08/2026 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta mail del 16.06.2026 con prot. 11402 da parte della Ditta Canuto, residente a Silea (TV) in Via Belvedere 26, email: [canuto@legalmail.it](mailto:canuto@legalmail.it) intesa ad ottenere l'istituzione di un divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Malga Molina e Bivio Tiffgruba per lavori di ripristino straordinario della viabilità silvo-pastorale e interpodereale eseguiti per l'Unione Montana dal giorno 29/06/2026 al 31/08/2026 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e comunque sino al termine dei lavori;

**Ritenuto** che le modalità di effettuazione dei lavori risultano incompatibili con la regolamentazione esistente della circolazione, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

**Riconosciuta** la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nelle strade delle vie precitate durante l'esecuzione dei lavori;

**Visto** l'art. 59 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 57 del 03/11/2009 e modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/2026;

**Visti** gli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4°, 7 e 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** il decreto del Sindaco n. n. 20 Reg. Gen. 21 del 01.12.2025 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Elevata Qualificazione E.Q.2;

**Vista** la propria competenza in materia;

### **ORDINA**

- 1) L'Istituzione di un divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Malga Molina e Bivio Tiffgruba, per lavori di ripristino straordinario della viabilità silvo-pastorale e interpodereale eseguiti per l'Unione Montana del giorno 29/06/2026 al 31/08/2026 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30 e comunque sino al termine dei lavori.
- 2) Che, qualora si renda possibile, nelle eventuali fasce temporali di riapertura del traffico, in modo particolare nei giorni di sabato e domenica e ogni qualvolta i lavori subiranno delle interruzioni, **l'impresa appaltatrice dovrà adottare sempre idonea segnaletica a valle** e di cantiere installando luci nelle ore notturne e adottando tutte le misure idonee a garantire la circolazione di veicoli e pedoni.
- 3) Che sia sempre permesso l'accesso ai mezzi di cantiere, ai mezzi di emergenza e ai mezzi impiegati durante la realizzazione delle opere;

### **AVVERTE**

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana nonché l'eventuale sospensione dei lavori e delle successive autorizzazioni;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché nei luoghi oggetto dei lavori;
- **che il posizionamento di idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del C.d.S. (che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità), il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino alla fine dei lavori, viene posta a carico della ditta esecutrice dei lavori.** Al termine dei lavori, quindi, dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la trasmissione del presente provvedimento a:

Il responsabile del procedimento  
Comandante di P.L. – Ist. Andrea Pinaroli  
Tel. 0424 463886 – 600262  
e – mail: [andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it](mailto:andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it)  
[asiago.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:asiago.vi@cert.ip-veneto.net)

Si trasmette in copia a:

Carabinieri di Asiago Pronto Soccorso Asiago Comando Vigili del Fuoco Asiago Ditta- canutosrl@legalmail.it	Ufficio Tecnico Comunale Ufficio Patrimonio Atti del Comune Albo della Casa Comunale
---	---

Pinaroli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.